



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI  
E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

## COPIA

### SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

#### ATTO DI DETERMINAZIONE N. 81 /SEG DEL 24.06.2019

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MALE' - RIMBORSO QUOTA SOCIALE 2019.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come il Comune di Malè abbia alle proprie dipendenze un ingegnere cui viene affidata la progettazione piuttosto che la direzione o sicurezza di lavori di interesse pubblico.

Dato atto come la possibilità di firmare i relativi documenti tecnici e amministrativi dipende dal possesso di una speciale abilitazione da parte della stessa e dalla contemporanea iscrizione al relativo albo professionale.

Evidenziato come da sempre si ponga il problema di chi debba pagare la tassa di iscrizione all'ordine professionale del progettista dipendente, domanda cui ha provato a rispondere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con la circolare n. 6340 del 21 ottobre 2015 recante "Dipendenti pubblici iscritti all'albo - Quota annuale di iscrizione - Sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2015 n. 7776 - Applicabilità ai dipendenti ingegneri - Limiti - Considerazioni" ha fornito un'interpretazione della normativa.

Richiamandosi alla Sentenza n.7776 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 16 aprile 2015, resa in una vertenza tra l'INPS ed un Avvocato dipendente pubblico, ha dato indicazione che l'Ente di appartenenza debba rimborsare al proprio dipendente la tassa annuale di iscrizione all'albo di categoria; si legge infatti nella sentenza che "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art.1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".

Dato atto come per i professionisti dell'area tecnica la disciplina risulta più articolata e non uniforme perché deriva dalle diverse ipotesi che si possono verificare per le quali possono sussistere tecnici:

- per i quali serve l'abilitazione professionale ma non l'iscrizione all'ordine;
- per i quali serve anche l'iscrizione all'ordine professionale.

Da precisare che ogni ragionamento è frutto dell'attuale articolato normativo sugli appalti pubblici, recentemente di rivisto dal Parlamento che se a livello nazionale ha tolto la possibilità che i progetti possano essere firmati da tecnici dipendenti delle amministrazioni, a livello provinciale risulta ancora disciplinato dall'art. 17 del regolamento di esecuzione della legge che così recita: "Art. 17 - Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi - 1. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare all'esterno i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge se ricorre almeno una delle seguenti condizioni, debitamente motivate e documentate: a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile all'interno della struttura competente; b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne".

Dunque, la normativa prevede che gli appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti possono espletare attività di progettazione per conto della PA.

Dato poi atto che con dichiarazione prot. n. 7033 dd. 27.05.2019, la diretta interessata matricola n. 169 ha dichiarato di usare il timbro professionale rilasciato dall'ordine, a detta della stessa obbligatorio, solo per l'esclusivo interesse del Comune di Malè e quindi per l'espletamento delle mansioni contrattualmente attribuite, si può ritenere corretto il rimborso della quota annuale di iscrizione versata.

Evidenziato infatti come nel lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui ne consegue appunto che le spese sostenute dalla lavoratrice nell'interesse esclusivo del datore di lavoro devono essere rimborsate alla dipendente.

Ritenuto pertanto di procedere al rimborso di Euro 200,00.= alla dipendente matricola n. per il pagamento della quota sociale anno 2019 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, acquisita la documentazione dell'avvenuto versamento in data 27 maggio 2019.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 31.07.2019;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 26.03.2019, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2019-2021;
- il decreto sindacale n. 1 del 4 gennaio 2019, prot. n. 160/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per l'anno 2019;

## D E T E R M I N A

1. Di procedere, per quanto in premessa, ad impegnare e versare la somma pari di Euro 200,00.= alla dipendente matricola n. 169 a titolo di rimborso oneri sostenuti per il pagamento del contributo annuale per il funzionamento dell'Ordine degli ingegneri della Provincia Autonoma di Trento anno 2019.
2. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 200,00.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
200,00	01	06	1	01	01.3	2019	2019	508
cap. art.	descrizione							
1612 - 14	<i>Altre competenze ed indennità accessorie - Ufficio tecnico</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>							

3. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.



Malé lì, 24.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to - dott. Giorgio Osele -*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Malé lì, 26.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to - Adriana Paternoster -*

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---